



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 4/2018 del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Cnpi
- Cerco e offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza



CNPI

DAL CNPI

REVISIONE DELLE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

CNPI Prot. 770/GG/df dell'08.03.2018

Il CNPI informa che la Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, con l'intento di procedere ad una revisione delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con DM 03.08.2015 e le regole verticali successivamente emanate, ha avviato un'indagine per raccogliere commenti, proposte ed emendamenti.

Pertanto, con la presente, si richiede un contributo da far pervenire al Consiglio Nazionale entro il 26 marzo prossimo, utilizzando il modulo apposito.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 marzo 2018

Prot.770/GG/df

Ai Signori Presidenti dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Esperti operativi della rete telematica GdL Prevenzione Incendi

LORO SEDI

Oggetto: Revisione delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 e le regole tecniche verticali successivamente emanate.

Egregi,

Vi informiamo che la Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, con l'intento di procedere ad una revisione delle norme tecniche in oggetto, ha avviato un'indagine per raccogliere commenti, proposte ed emendamenti.

Pertanto, con la presente, si richiede un Vostro cortese contributo da far pervenire a questo Consiglio entro il 26 marzo prossimo, utilizzando il modulo allegato.

RingraziandoVi sin da ora per la Vostra collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO E OFFRO LAVORO

ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA cerca:

*** 1 collaboratore/trice con partita IVA**

REQUISITI: un minimo di esperienza di studio per: disegno 2D, redazione di computi metrici estimativi e contabilità lavori, pratiche edilizie in genere.

SEDE: Cernobbio (Co)

STUDIO TECNICO, attivo sia nell'edilizia privata sia nelle opere pubbliche ricerca:

*** 1 un perito o un ingegnere meccanico/termotecnico.**

REQUISITI: laurea in ingegneria meccanica e/o diploma di perito meccanico, iscrizione al rispettivo albo professionale

competenze richieste: gestione delle commesse, rilievo impianti esistenti, redazione DIRI/DICO, redazione Diagnosi Energetiche - Contabilizzazione, progettazione e restituzione grafica di impianti meccanici (riscald./condizion.), redazione di computi pratiche INAIL

plus: prevenzione incendi

software: autocad 2D - MC4 o simili - pacchetto Office

esperienza: minimo 3 anni

impiego: collaborazione full-time oppure part-time (min. 50%)

Sede di lavoro: VARESE

inserimento lavorativo previsto: aprile 2018

nota bene: l'offerta è rivolta ad entrambi i sessi (L. 903/77).

si richiede di inviare il CV, completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs N 196/03), a: cfantoni@fantonileonieassociati.it



EDILIZIA

EDILIZIA

TRASFORMAZIONE GARAGE INTERRATO IN LOCALE ABITABILE

TAR LOMBARDIA - sez I Milano - 20.02.2018, n. 483

Il Tar Lombardia ha chiarito che non è sanabile la trasformazione di un garage interrato in locale abitabile quando esiste il vincolo di destinazione.

I giudici amministrativi lombardi in una recente sentenza (la n. 483 del 20 febbraio 2018) hanno chiarito che non può essere sanata la trasformazione di un garage interrato, realizzato in base alla cosiddetta Legge Tognoli, in locale abitabile quando il garage si gravato ope legis del vincolo di destinazione.

La legge n. 122/1989 (detta legge Tognoli) consente infatti particolari facilitazioni urbanistiche per la costruzione di garage interrati in edifici già esistenti, ma tali agevolazioni sono gravate dall'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio (art.9 comma 5).

Il caso

In un Comune della provincia di Sondrio il signor X ha provveduto a trasformare un piano interrato di

un fabbricato originariamente autorizzato a garage pertinenziale ai sensi della legge n. 122/1989, in magazzino e deposito (247,92 m2) e monolocale dotato di bagni (27,91 m2).

Contro tale trasformazione interviene un'ordinanza di ripristino emessa dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune.

Verso tale ordinanza il signor X ricorre alla giustizia amministrativa.

La sentenza

I giudici del Tar Lombardia hanno chiarito che non è sanabile la trasformazione di un garage interrato, realizzato in base alla legge 122/89 e quindi gravato ope legis del vincolo di destinazione, in un locale abitabile, non potendo ritenersi la trasformazione urbanisticamente irrilevante.

Infatti, affermano i giudici del Tar, "solo qualora un cambio di destinazione d'uso abbia luogo tra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire, mentre allorché, come nel caso di specie, lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome, così come avviene tra locali accessori e vani ad uso residenziale, ciò integra una modificazione edilizia, con effetti incidenti sul carico urbanistico" (Tar Lazio, Sez. II, n. 4225/2017).

Link di riferimento: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=H2F3G5BX3Z3ENZSUN2CVQUJBI4&q=>

INIZIO LAVORI IN EDILIZIA - LA SENTENZA DEL CDS

Consiglio di Stato – Sentenza 24.01.2018, n. 467

Confermando una consolidata giurisprudenza in merito, con la sentenza n. 467/2018 dello scorso 24 gennaio, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che "l'inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto".

Ciò significa che, ai sensi dell'art.15 c.2 del dpr 380/2001, i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.

I massimi giudici amministrativi hanno inoltre fatto presente che "la decadenza del titolo edilizio è effetto legale del verificarsi del relativo presupposto, ovvero del decorso del termine di inizio e di ultimazione dei lavori, sì che il provvedimento comunale sul punto è meramente dichiarativo". Il caso Il signor X invocava l'annullamento del permesso di costruire, rilasciato alla società S da un Comune in provincia di Cuneo, per la ristrutturazione "interna, totale ed in sopraelevazione" di un edificio sito nel medesimo Comune.

Su questa istanza, il Comune confermava la legittimità del provvedimento.

Il signor X decideva quindi di ricorrere al Tar, chiedendo l'annullamento del permesso di costruire, del provvedimento del Comune con cui questo permesso veniva confermato, di tutti gli atti connessi al relativo procedimento, degli articoli del PRG comunale in cui si disciplinano queste tipologie di interventi, in particolare nella parte che consente incrementi volumetrici. Inoltre, proponeva ricorso per accertare la decadenza del permesso di costruire e della comunicazione del comune che, in merito a ciò, confermava il rispetto delle disposizioni.

Il Tar Piemonte riteneva fondato il motivo del ricorso in merito alla decadenza del titolo abilitativo, in quanto esso era da ritenersi decaduto per decorsi termini.

Di conseguenza lo stesso tribunale non procedeva oltre, relativamente al primo oggetto del ricorso, per 'sopravvenuto difetto di interesse'.

Contro tale sentenza ricorrevano al Consiglio di Stato il Comune e la società S.

Il ricorso in appello

Il ricorso in appello della società S verte in special modo sulla particolarità dell'edificio e della tipologia di lavori a farsi.

La società S, infatti, lamenta che i giudici amministrativi di primo grado non abbiano tenuto in debito conto che "l'intervento edilizio ha ad oggetto un complesso edilizio, da ultimo destinato a sala cinematografica, di notevoli dimensioni situato nel centro storico della città, risalente al 1700. Il progetto

sarebbe stato elaborato secondo un indirizzo che prevedrebbe il mantenimento di tutte le strutture perimetrali esterne, pertanto le lavorazioni iniziali poste in essere non sarebbero riducibili alla mera ripulitura del sito ed approntamento del cantiere, dal momento che rappresentano parte essenziale dell'intervento e denoterebbero il serio e comprovato intento di esercitare il diritto di edificare."

E che inoltre la mancanza nelle foto "prodotte dall'originario ricorrente di macchinari e attrezzature per lo scarico di inerti non deve trarre in errore in quanto raffigura l'esterno e non l'interno del cantiere"; ove di fatto, sempre secondo la società S, si starebbero conducendo i lavori.

La sentenza

Secondo i giudici di Palazzo Spada entrambi gli appelli devono essere respinti. Come detto, il Consiglio ha chiarito che l'inizio lavori, ai sensi dell'art. 15 comma 2 dpr 380/2001, deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto.

Nella fattispecie in esame la documentazione agli atti sostiene la tesi che alla data del 17 maggio 2011 (il permesso di costruire ha data 17 maggio 2010) i lavori non fossero stati in concreto iniziati. A questa conclusione i giudici del CdS giungono attraverso un raffronto dei luoghi sulla base delle foto prodotte in primo grado dalle parti, dalle quali si evince che a quella data non vi fosse alcuna significativa attività edilizia in corso, pur a fronte delle particolarità urbanistiche della zona, per l'assenza di qualsivoglia tipo di macchinario o di strumentazione all'uopo necessaria o di qualsivoglia traccia di attività edilizia in corso.

Ma anche sulla scorta del verbale del sopralluogo dei tecnici comunali, in quanto questo attesta unicamente lo stato dei luoghi al 30 maggio 2011 (comunque dopo la data di decadenza del titolo abilitativo), ma non consente di ritenere che il verbale contenesse lavori che non potessero essere realizzati tra la data di decadenza del permesso e la data di redazione del verbale.

Link di riferimento: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=G5VX3QJIV6QIXVYXNK337PNC7M&q=>

NTC 2018 - PERIODO TRANSITORIO

CNI Circ. 23.02.2018, n. 203

Le NTC 2018, a seguito pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 del dm 17 gennaio 2018, recante Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, entreranno in vigore il 22 marzo 2018. Il CNI ha pubblicato al riguardo una circolare (circolare del 23 febbraio 2018, n. 203), al fine di chiarire le regole circa il periodo transitorio. Periodo transitorio NTC 2018

Il dm 17 gennaio (art. 2 – Ambito di applicazione e disposizioni transitorie) prevede che il periodo transitorio è differenziato per opere private ed opere pubbliche.

Opere private

In base all'art. 2 comma 2 del decreto, per le opere strutturali di costruzioni private che siano attualmente in costruzione, ovvero per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo, possono essere utilizzate le norme previgenti (NTC 2008, approvate con dm 14 gennaio 2008).

Opere pubbliche

Per quanto riguarda le opere pubbliche, il decreto (art. 2 comma 1) individua 3 fattispecie:

1. opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione
 2. contratti pubblici di lavori già affidati
 3. progetti definitivi ed esecutivi affidati prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle NTC 2018)
- Per le opere pubbliche già in esecuzione (prima fattispecie), nessun problema in merito all'applicazione delle previgenti norme.

Per le opere già avviate e i progetti affidati prima del 22 marzo (seconda e terza fattispecie), si possono ancora usare le vecchie solo se la consegna è prevista entro il 22 marzo 2023 (5 anni dall'entrata in vigore delle NTC 2018). Per i progetti assegnati prima del 22 marzo 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, purché i progetti stessi siano redatti secondo le NTC 2008.

Link di riferimento: <http://cni-online.it/Attach/DV12749.pdf>

VIZI DELL'OPERA E RESPONSABILITÀ DI APPALTATORE E PROGETTISTA

Cassazione civile - Sez. VI - Ordinanza 03.01.2018, n. 47

Non può essere condannato il committente che rifiuta di saldare una ditta appaltatrice se questa è responsabile per i vizi dell'opera, anche se in solido con il progettista

La Suprema Corte di cassazione (Ordinanza n. 47 del 3/1/2018) è chiamata a pronunciarsi, in tema di contratto di appalto, sulla responsabilità solidale dell'appaltatore con altri soggetti e sulla consequenziale eccezione di inadempimento avanzata dal committente che aveva ricevuto un'opera affetta da gravi vizi.

Il caso

Una ditta di costruzioni si rivolgeva al Tribunale di un capoluogo umbro per richiedere la condanna del committente al pagamento del corrispettivo pattuito per l'esecuzione di un'opera; l'opera, secondo la ditta, era gravata da vizi ma questi erano stati causati esclusivamente da errori commessi dal progettista che lo stesso committente aveva nominato.

Il percorso giudiziario

I giudici di primo grado rigettavano la domanda, riconoscendo la responsabilità dell'appaltatore (art. 1669 Codice Civile).

A seguito di ricorso proposto dalla ditta appaltatrice, la Corte d'Appello di Perugia accertava che le opere non erano state eseguite a regola d'arte e che l'impresa stessa, pur essendosi avveduta di ciò, aveva preferito non dare alcuna comunicazione al committente per non sostenere costi aggiuntivi. In particolare, risultava che:

- a. le opere non erano state eseguite a regola d'arte, poiché, da un lato, mancava la richiesta di autorizzazione per lavori in zona sismica e, dall'altro lato, era mancata la verifica statica dell'immobile in relazione alla copertura del tetto, sia con riferimento all'orditura lignea di sostegno sia in ordine al muro di sostegno
- b. l'impresa appaltatrice, in virtù dell'esperienza acquisita nel settore, aveva riscontrato le deficienze progettuali. Ciò sia in considerazione del fatto che l'errore era agevolmente riscontrabile con ordinaria diligenza sia poiché, negli atti difensivi presentati, l'impresa stessa indicava che si era avveduta dei difetti progettuali e si era limitata ad eseguire i lavori così come progettati, per non sostenere costi troppo elevati

La Corte d'Appello di Perugia respingeva quindi la domanda.

La ditta ricorreva in Cassazione.

La sentenza di Cassazione

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello, che aveva acclarato l'inadempimento dell'impresa appaltatrice per inottemperanza all'obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c., con relativo venir meno del diritto all'ottenimento del corrispettivo.

La Cassazione ha quindi ritenuto inammissibili i motivi addotti dalla ditta ricorrente: la corresponsabilità, che senz'altro intercorre tra appaltatore e professionista/progettista, doveva essere proposta all'inizio del giudizio di merito e, in ogni caso, "non influisce sulla possibilità del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l'eccezione di inadempimento, che può anche condurre al rigetto di ogni pretesa creditoria".

Inoltre, la Cassazione ha affermato che l'eventuale responsabilità solidale dell'appaltatore con altro soggetto non influisce sulla possibilità del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l'eccezione di inadempimento.

La giurisprudenza

La sentenza della Cassazione riafferma un importante principio relativo alla responsabilità dell'appaltatore che, avendo l'obbligo di controllare il progetto e le istruzioni del committente, è responsabile anche in caso di istruzioni errate se non prova di aver manifestato il proprio dissenso rispetto a queste ultime (Ord. Cassazione n. 21959/2017).

La responsabilità dell'appaltatore è regolata dall'art. 1667 del Codice civile, secondo il quale egli è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. L'appaltatore è tenuto infatti a realizzare l'opera a regola d'arte, in modo che essa sia tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto (c.d. obbligazione di risultato), e nell'esecuzione della prestazione deve

osservare la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 del Codice civile, ai sensi del quale: "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"

La Corte di Cassazione confermando la sentenza della Corte di appello ribadisce questo principio: l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente.

L'appaltatore ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, o stative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti ed è esentato da responsabilità solo se il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a mero "nudus minister".

In mancanza di tale prova però, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Ne consegue che la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se l'appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunciato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alle capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto.

L'Ordinanza inoltre ha riaffermato il principio della responsabilità solidale tra appaltatore e professionista/progettista.

L'art. 1669 del Codice civile (citato dal tribunale di primo grado nel caso in esame), dispone, in materia di rovina e difetti di cose immobili, che "l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa".

La giurisprudenza prevalente ha tuttavia ritenuto che la norma di cui all'art. 1669 Codice civile configuri una responsabilità extracontrattuale, di ordine pubblico, sancita per ragioni e finalità di pubblico interesse, e di conseguenza l'art. 1669 del Codice civile risulta applicabile anche quando manchi tra danneggiante e danneggiato l'intermediazione di un contratto di appalto, e può essere invocato dal terzo, estraneo al contratto di appalto, che tuttavia abbia subito danni dalla rovina dell'immobile.

Ne consegue che la norma dell'art. 1669 del Codice civile si estende a quanti abbiano collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa con la redazione del progetto, sia in quella attuativa ad esempio mediante, ad esempio, la elaborazione dei calcoli di resistenza per il dosaggio del cemento armato, tutte le volte che si dimostri che i vizi si siano verificati in dipendenza e a causa di errori commessi nella progettazione, ovvero nei calcoli, oppure, nel contempo, nell'una e negli altri, non potendosi negare, quanto alla legittimazione passiva, la sussistenza di essa in soggetti che, a ragione dell'opera prestata, debbono essere considerati quali costruttori al pari dell'appaltatore, verso il quale la specifica responsabilità appare canalizzata.

Link di riferimento: <http://www.legislazionetecnica.it/system/files/fonti/allegati/18-2/4526911/Cassciv2018n47.pdf>



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

VIDEOSORVEGLIANZA: PRECISAZIONI DELL'ISPettorato DEL LAVORO

ISPettorato DEL LAVORO - Circ. 19.02.2018, n. 5

L'Ispektorato del Lavoro torna sul tema impianti di videosorveglianza con una Circolare dello scorso

19 febbraio 2018 in cui approfondisce tre aspetti.

ACCESSO DA REMOTO

L'accesso da postazione remota di immagini "in tempo reale" o registrate è ammissibile ma è autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati.

Inoltre l'accesso deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi; pertanto non deve essere più posta più come condizione, nell'ambito del provvedimento autorizzativo, l'utilizzo del sistema della "doppia chiave fisica o logica".

AREE OGGETTO DI RIPRESA

L'ispettorato ritiene siano da escludere dall'applicazione delle norme sulla videosorveglianza quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad esempio il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa e la eventuale presenza dei lavoratori non è connessa alle mansioni lavorative.

TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Le richieste che riguardano dispositivi di videosorveglianza collegati ad impianti antifurto che tutelano il patrimonio aziendale entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentendo alcuna forma di controllo incidentale degli stessi, possono essere autorizzate senza particolari approfondimenti.

Invece se la richiesta di installazione riguarda dispositivi operanti in presenza del personale aziendale la generica motivazione di "tutela del patrimonio" deve essere precisata per non vanificare le finalità poste alla base della disciplina normativa.

In tali casi i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nell'ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

Link di riferimento: <http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2018/02/INLcir5-2018-Videosorveglianza.pdf>



FISCALE

FISCALE

ESENZIONE IMU PER TERRENI AGRICOLI

Min. Fin. Risol. 01.03.2018, n. 1

L'esenzione IMU prevista per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali riguarda anche coloro che sono già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni. Il chiarimento arriva dal dipartimento Finanze del Mef con la risoluzione n. 1/Df del primo marzo 2018.

IMU per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per beneficiare del trattamento agevolato è necessaria la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- possesso del fondo
- persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla colti-

vazione del fondo

- qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (ex articolo 1, Dlgs 99/2004)
- iscrizione nella previdenza agricola.

Quesito su IMU e risposte del dipartimento Finanze

Sono pervenuti al dipartimento delle Finanze alcuni quesiti relativi alla compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale e l'eventuale conseguente esonero dal pagamento IMU sui terreni agricoli posseduti dal pensionato.

Il dipartimento delle Finanze ricorda innanzitutto le definizioni di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale:

- è coltivatore diretto chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con il lavoro proprio o della sua famiglia, sempreché la sua forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo (cfr articolo 1647 c.c e articolo 2, legge 9/1963)
- è imprenditore agricolo professionale chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole indicate dall'articolo 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle stesse attività almeno 50% del proprio reddito globale da lavoro. A tal fine, dal reddito globale di lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo (articolo 1, comma 1, Dlgs. 99/2004).

Da queste definizioni e dalla lettura sistematica della disciplina legislativa è possibile ricavare, innanzitutto, che non è richiesto che coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.

Inoltre, il legislatore ha previsto per coloro che sono qualificati come coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali l'obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, purché svolgano tale attività con abitualità e prevalenza.

La valutazione dell'abitualità e prevalenza deve essere effettuata rispetto a un'altra attività lavorativa. La percezione di un trattamento pensionistico, quindi, non fa venire meno l'obbligo di iscrizione. Del resto, la normativa previdenziale prevede che i lavoratori che versano i contributi successivamente alla data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento della stessa.

Inoltre, con specifico riferimento agli imprenditori agricoli professionali, la risoluzione ricorda che la compatibilità dello svolgimento dell'attività agricola con lo status di pensionato si evince chiaramente dalla circostanza che dal calcolo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento della relativa qualifica sono escluse, tra l'altro, le pensioni di ogni genere. Ne consegue che la qualifica di lap può essere riconosciuta anche a un soggetto già in pensione.

In conclusione, anche i coltivatori diretti e imprenditori agricoli pensionati non devono pagare l'IMU sui terreni agricoli.

Link di riferimento: <http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Risoluzione-n.-1-del-2018.-CD-e-IAP-agevolazioni-pensionati.pdf>

COME CHIEDERE AIUTO ALLE ENTRATE: LE NUOVE REGOLE PER INTERPELLI

Agenzia Entrate - Provv. 01.03.2018, n. 47688

Cambiano le regole per presentare le istanze interPELLI tributari da parte dei contribuenti: a partire dal 1° marzo la struttura unica deputata a ricevere gli interPELLI indirizzati agli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate è la Divisione Contribuenti.

I cambiamenti sono indicati nel Provvedimento n. 47688 del 1 marzo 2018 dell'Agenzia delle Entrate, contenente le nuove regole procedurali per le istanze di interPELLO presentate dai contribuenti.

InterPELLI tributari, cosa sono e come funzionano

Ai sensi dell'articolo 11 dellalegge 27 luglio 2000, n.212, ciascun contribuente può inoltrare per iscrit-

to all'amministrazione finanziaria circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Termini di risposta

I termini per la risposta decorrono a partire dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente (ovvero dalla regolarizzazione della stessa) e sono:

- 90 giorni per gli interpelli ordinari
- 120 giorni per tutte le altre tipologie di interpello

La risposta deve essere scritta e motivata, e vincola ogni organo della amministrazione, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza, e limitatamente al richiedente.

Quando l'amministrazione finanziaria non comunica una risposta al contribuente, entro il termine previsto, tale silenzio si interpreta come condivisione della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello: è prevista, in pratica, la regola del silenzio-assenso per tutte le tipologie di interpello.

Nel caso in cui l'amministrazione finanziaria non riesca a fornire una risposta all'istanza, sulla base dei documenti allegati, può chiedere all'istante, una sola volta, l'integrazione di quanto presentato. In questo caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile, ad eccezione di quella resa in relazione ad un interpello disapplicativo, per cui può essere proposto ricorso.

Chi può presentare istanza

Possono presentare istanza di interpello:

- il contribuente, anche non residente
- coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti
- il sostituto/responsabile dell'imposta, a condizione che l'istanza si riferisca a casi concreti e personali

Modalità di invio

L'istanza deve essere presentata, pena l'inammissibilità, prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto, o comunque connessi, alla fattispecie cui si riferisce l'istanza.

Il contribuente può presentare l'istanza:

- consegnandola a mano
- spedendola a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
- presentandola per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata

Contenuti dell'istanza

L'istanza deve contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale
- l'indicazione del tipo di istanza con esplicito riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione
- l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
- l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria e deve essere comunicata la risposta
- la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 600/73 o comunque del diverso soggetto legittimato alla presentazione con la relativa procura

Inoltre, all'istanza bisogna allegare la documentazione rilevante ai fini della risposta, inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione finanziaria.

Provvedimento AE 8 marzo 2018

Con provvedimento dell'8 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate ha introdotto il nuovo modello organiz-

zativo per l'invio delle istanze di interpelli.

Lo scopo è quello di individuare nella Divisione Contribuenti la struttura unica che riceve gli interpelli per gli Uffici centrali.

In particolare, il provvedimento porta modifiche ai precedenti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ossia del:

- 4 gennaio 2016
- 8 marzo 2017
- 14 aprile 2016
- 20 maggio 2016

Le modifiche riguardano gli interpelli presentati da:

- Amministrazioni centrali dello Stato
- Enti pubblici a rilevanza nazionale
- soggetti di più rilevante dimensione
- dai non residenti
- Direzioni Regionali alle strutture centrali nei casi di maggiore complessità o incertezza

Le modifiche riguardano:

- le istanze di interpello presentate in base allo Statuto del contribuente
- le istanze di interpello relative all'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
- le istanze di interpello sui nuovi investimenti
- le istanze di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo

Periodo transitorio

Per garantire il rispetto dei termini, le risposte agli interpelli possono essere rese fino al 31 marzo 2018 anche dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo o, con riguardo agli interpelli concernenti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare della Divisione Servizi. Nuovo indirizzo PEC

Il provvedimento specifica, inoltre, il nuovo indirizzo unico di Posta Elettronica Certificata, PEC per l'invio delle istanze.

Dal 1° marzo, per gli interpelli di maggiore rilevanza le istanze vanno inviate esclusivamente, via PEC, all'indirizzo unico: interpello@pec.agenziaentrate.it Il provvedimento specifica che per gli interpelli da parte dei soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo occorre invece fare riferimento all'indirizzo PEC indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello per l'adesione (provvedimento AE 14 aprile 2016).

Il nuovo indirizzo di posta elettronica libera, infine, utilizzabile dai soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato è : div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Link di riferimento: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/marzo+2018+provvedimenti/provvedimento+01032018+pec+interpelli/PROVVEDIMENTO+PROT.+47688+DEL+1+MARZO+2018+%284%29.pdf>



LL.PP.

LL.PP.

ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE, LE LINEE GUIDA SUI FINANZIAMENTI

MIUR Linee guida - Finanziamento interventi adeguamento antisismico scuole

Il Miur, Ministero dell'Istruzione, ha pubblicato le linee guida contenenti le indicazioni operative circa

i finanziamenti a valere sul dm 607/2017, finalizzati ad interventi di adeguamento antisismico scuole.

Dm 607/2017

Il dm 607/2017 ripartisce alle Regioni le risorse previste dalla legge 96/2017. Si tratta di 321 milioni e 100 mila euro a favore di Province e Città Metropolitane per finanziare interventi sulle scuole (con riferimento agli interventi di adeguamento strutturale e antisismico) di loro competenza.

Con il decreto le risorse sono state ripartite tra 18 Regioni: dai 4 milioni del Molise fino ai 48 milioni della Campania.

Linee guida Miur

Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e di avviare le liquidazioni degli interventi sugli stati di avanzamento, il Miur ha predisposto le linee guida: Indicazioni operative per il finanziamento degli interventi di cui al decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca 8 agosto 2017, n. 607 Il documento è stato inoltrato tramite PEC a Province e Città metropolitane destinatarie del finanziamento a valere sul dm 607/2017; le linee guida sono anche disponibili sul sito dell'Unione Province Italiane.

Contenuti

I principali punti contenuti nelle linee guida riguardano:

- termine di aggiudicazione
- eventuale modifica del progetto ammesso a finanziamento
- modalità di caricamento dei dati sul sistema informativo ai fini dell'erogazione del finanziamento
- modalità di erogazione del contributo
- spese ammissibili
- varianti
- revoca del finanziamento

Scadenze

Le scadenze importanti da ricordare sono:

- entro il 20 marzo 2018 la registrazione sulla piattaforma pubblica. Le amministrazioni beneficiarie del finanziamento devono registrarsi (dal 20 febbraio al 20 marzo) sull'apposita piattaforma on line che serve al monitoraggio
- entro il 13 maggio 2019 vanno aggiudicate le gare dei lavori finanziati dal Miur (180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del dm 607/2017: il 13 novembre 2017), ossia la scadenza per l'affidamento dell'appalto all'impresa

Modifica del progetto

Consentita anche la modifica in corsa del progetto ammesso a finanziamento; la procedura da seguire non è né semplice, né veloce. Serve infatti il nulla osta della Regione che va, poi, inviato al ministero dell'Istruzione. Nel caso, invece, di interventi che si sono resi necessari a seguito di indagini diagnostiche, le eventuali modifiche vanno comunicate direttamente al Ministero, ma non possono comunque riguardare l'edificio oggetto di intervento. È possibile, invece, realizzare un unico progetto riferibile a più edifici scolastici oggetto di finanziamento.

Modalità di caricamento dei dati sul sistema informatico

Il Miur ha attivato un sistema di monitoraggio informatico, per il quale ciascun Responsabile del procedimento per i lavori ammessi al finanziamento verrà abilitato con idonee credenziali; ciascun ente beneficiario dovrà, quindi, recarsi sul portale del Miur accedendo al link per la registrazione. Successivamente, dovrà accedere alla sezione "anagrafica RUP e progetti", descrivere il progetto e associare quest'ultimo al RUP di cui si dovranno fornire i relativi dati richiesti.

Modalità di erogazione del contributo

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento dei lavori (SAL).

Al momento della registrazione e dell'inserimento del progetto, il RUP può richiedere anche l'anticipazione pari al 20% del finanziamento. Le ulteriori somme potranno essere erogate solo al momento dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e previa dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle somme già erogate.

Spese ammissibili

Sono ammissibili tutte le spese indicate nel QTE di progetto (sia lavori sia somme a disposizione); non sono possibili liquidazioni di lavori eseguiti prima dell'avvenuta approvazione del dm 607/2017.

Possono, invece, essere richieste le liquidazioni delle spese relative a indagini e/o progettazioni eseguite prima di tale data.

Varianti

Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessario procedere alla redazione di una perizia di variante, si precisa che sono possibili secondo quanto previsto dall'art. 106 del dlgs 50/2016.

Revoca del finanziamento

Il Miur procederà alla revoca del finanziamento nel caso in cui, dal monitoraggio dei dati caricati sul sistema, emerge che:

- l'ente locale non abbia provveduto all'aggiudicazione provvisoria entro il termine del 13 maggio 2019
- gravi irregolarità e/o violazioni in merito alla normativa vigente relativa ai lavori pubblici o alle procedure sugli appalti pubblici
- l'ente non abbia proceduto al caricamento dei dati giustificativi delle somme liquidate da parte del Ministero
- in caso di espressa rinuncia al finanziamento
- nel caso in cui si accerti che lo stesso progetto/intervento risulti essere già stato finanziato completamente con altre risorse regionali e/o nazionali o comunitarie
- nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico
- nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello incluso nel decreto salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione
- che siano realizzati lavori diversi da quelli oggetto del presente finanziamento
- i lavori relativi al progetto siano stati avviati o realizzati prima dell'8 agosto 2017

Link di riferimento: [http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALE\(U\).0001562.12-02-2018.pdf](http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALE(U).0001562.12-02-2018.pdf)

FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA - LE AGEVOLAZIONI

Min SE - DM 22.12.2017 - G.U. 06.03.2018, n. 54

Pubblichiamo il Decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha regolato il funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

Il Fondo sosterrà gli interventi di efficientamento energetico eseguiti da imprese e Pubblica Amministrazione.

185 milioni di euro di plafond gestito da Invitalia per concedere finanziamenti agevolati (al tasso dello 0,25%) e garanzie sui crediti di terzi, a imprese e pubbliche amministrazioni, per intraprendere interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili, comprese, nel caso delle Pa, le case popolari.

Il Fondo non sarà però pienamente operativo fino alla firma della convenzione tra i Ministeri dello Sviluppo e dell'Ambiente e Invitalia: come previsto dal decreto stesso, tale firma dovrà avvenire entro 60 giorni, e quindi entro il 7 maggio.

Fondo nazionale per l'efficienza energetica, gli obiettivi

Come detto, obiettivo del Fondo è il finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati da imprese e dalla Pubblica Amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi. Il Fondo ha natura rotativa (cioè le disponibilità verranno ricostituite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori) e offrirà garanzie (30% del fondo) e finanziamenti a tasso agevolato (70% del fondo) promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari e investitori privati.

Come previsto dalla Legge di Stabilità 2018, una sezione del Fondo potrà essere dedicata all'ecoprestito, a sostegno e potenziamento anche dell'efficacia dell'Ecobonus. Questa sezione, che potrà avere una dotazione massima di 150 milioni di euro, garantirà i mutui sottoscritti per intraprendere interventi edilizi e impiantistici per l'efficienza energetica degli edifici privati, residenziali e non.

Le imprese

Il Fondo consente a tutte le imprese di accedere a finanziamenti agevolati per il miglioramento

dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi e degli edifici in cui viene esercitata l'attività economica e per l'installazione o potenziamento di reti e impianti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento efficienti.

Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata:

1. a tutte le imprese, per progetti d'investimento volti ad aumentare l'efficienza energetica, e cioè interventi:
 - a. di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l'attività economica
 - b. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti
2. alle ESCO, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
 - a. di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica
 - b. di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare
 - c. di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della

Pubblica amministrazione

Le agevolazioni del Fondo possono avere due forme:

1. garanzia su singole operazioni di finanziamento
2. finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni

Le garanzie sono concesse fino all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un minimo di 150.000 euro e un massimo di 2,5 milioni di euro.

Queste agevolazioni sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali.

La Pubblica Amministrazione

Le pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, possono chiedere finanziamenti o garanzie per progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione dei seguenti tipi di intervento:

- a. miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica
- b. miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici
- c. miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare.

Le agevolazioni del Fondo alla Pa sono concesse sotto l'unica forma di finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di 15 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a 3 anni.

Le agevolazioni non superano il 60% dei costi agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni concesse per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica, che non superano l'80% dei costi agevolabili.

Anche le agevolazioni per la Pa sono cumulabili con altri incentivi; in questo caso nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% dei costi ammissibili.

Fondo nazionale per l'efficienza energetica, i costi ammissibili

Oltre agli interventi di efficientamento, il Fondo ammette ai finanziamenti agevolati anche i costi riguardanti le consulenze connesse al progetto di investimento, come le progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, i collaudi, la progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, gli studi di fattibilità, la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici.

Il Fondo copre inoltre i costi per gli interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi

di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico.

Vediamo il dettaglio così come predisposto nel decreto:

1. consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge;
2. apparecchiature, impianti, macchinari e attrezzature varie;
3. opere edilizie: interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
4. infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, le linee di adduzione dell'energia elettrica comprensivo dell'allacciamento alla rete del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto).

Fondo nazionale per l'efficienza energetica, come richiedere le agevolazioni?

Per essere ammessi alle agevolazioni previste dal Fondo occorre presentare la domanda esclusivamente in via telematica e prima della data di inizio lavori.

A pena di esclusione la domanda dovrà essere redatta secondo gli schemi, le modalità ed ogni altro parametro economico-finanziario e requisito minimo di accesso che Invitalia deve proporre entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto e che dovranno essere approvati con i decreti del direttore generale della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico.

Per accedere ai benefici previsti si seguirà la cronologia di presentazione delle domande. I benefici saranno erogati fino a disponibilità del Fondo.

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/06/18A01498/sg>



SICUREZZA

SICUREZZA

MPIANTI A GAS PER USO DOMESTICO: DAL 22 FEBBRAIO IN VIGORE LA NORMA UNI 10845:2018

UNI 10845: 2018

Dal 22 febbraio 2018 è entrata in vigore la seguente norma UNI 10845: 2018 dal titolo:

Impianti a gas per uso civile – Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas – Criteri di verifica e risanamento

In base alla norma UNI 10845 la verifica della funzionalità dei sistemi di evacuazione consiste in una serie di operazioni di controllo da eseguite in campo finalizzate ad accertare il corretto funzionamento di un sistema.

Cos'è il sistema e quando si definisce idoneo e/o funzionale

Il sistema è il complesso delle predisposizioni edili e meccaniche per l'apporto di aria comburente all'apparecchio e lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. Sono da considerare parti integranti di un sistema:

- le aperture di ventilazione e/o i condotti per l'apporto di aria comburente
- i canali da fumo e i condotti di scarico degli apparecchi
- i camini e le canne fumarie
- i condotti intubati ed i comignoli

Sistema idoneo

Un sistema si definisce idoneo quando viene accertato, mediante le necessarie verifiche effettuate che sussistono tutti i requisiti di funzionalità, caratteristiche strutturali e tenuta.

Sistema funzionale

Un sistema si definisce funzionale quando, in base al tipo di apparecchio, a tiraggio naturale o munito di ventilatore nel circuito di combustione, cui è asservito, soddisfa rispettivamente le condizioni seguenti:

- adeguato afflusso di aria comburente
- assenza di riflusso dei prodotti della combustione verso l'ambiente interno
- corretta evacuazione dei prodotti della combustione

UNI 10845:2018

La norma UNI 10845 stabilisce i criteri di verifica e risanamento dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas di tipo B (anche detti a circuito di combustione aperto) e C (sono detti a circuito di combustione stagno). In entrambi i casi, rientrano nella classificazione: caldaie, scaldabagni istantanei e ad accumulo, stufe, radiatori a gas e generatori di aria calda.

Inoltre, la UNI è la norma per la verifica di canne fumarie esistenti collegate ad apparecchi a gas.

Nel dettaglio, stabilisce i criteri per:

- la verifica della funzionalità di sistemi in esercizio, asserviti ad apparecchi alimentati a gas
- la verifica dell'idoneità di sistemi esistenti, per i quali è previsto il collegamento di apparecchi alimentati a gas
- l'adeguamento di sistemi
- il risanamento e la ristrutturazione di camini e canne fumarie esistenti che non soddisfano i requisiti della norma

La norma sostituisce la precedente UNI 10845:2000 che prevedeva anche i criteri per l'intubamento di camini e canne fumarie esistenti.

Link di riferimento: http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-10845-2018.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com